Ordinanza del 01/06/2018 n. 14124 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6

Testo

Intitolazione:

IVA - Operazioni esenti - Esenzioni attività didattica art.10, n.20, D.P.R. n. 633/1972 - Attività formalmente riconosciuta - Presupposto.

Massima:

I compensi percepiti da un Ente a fronte dell'attività didattica svolta sono esenti da IVA, ai sensi dell'art.10, n.20, D.P.R. n. 633/1972, non solo se tale attività è stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A., competenti nel settore, ma anche da altri organismi come le federazioni sportive.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

RILEVATO

che, in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP per l'anno di imposta 2008 emesso nei confronti della società contribuente, esercente attività di corsi di formazione ed aggiornamento professionale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo «di farla propria con tutte le motivazioni ivi riportate in quanto esaustive e complete»;

che avverso tale statuizione ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di tre motivi, cui replica l'intimata con controricorso;

che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

che il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che pare necessario premettere che il presente giudizio verte esclusivamente sull'applicabilità dell'esenzione IVA su prestazioni didattiche e, quindi solo sulla ripresa fiscale in tal senso operata dall'amministrazione finanziaria (pag 1 del ricorso e del controricorso);

che, ciò posto, con il primo mezzo di cassazione la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972, censurando la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile detta esenzione ai corsi realizzati dalla società contribuente nell'anno in verifica, nonostante mancasse il requisito oggettivo, individuato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 18/03/2008, esplicativa di quella disposizione, nella natura educativa, didattica e formativa della prestazione resa, che ricorre quando tale tipo di attività è «controllata e vigilata dall'ente pubblico che ha effettuato il riconoscimento ai fini fiscali»; sostiene la ricorrente che nel caso in esame quelli realizzati dalla società contribuente, comunque accreditata allo svolgimento di corsi di formazioni, finanziati e non, erano corsi non finanziati da un ente pubblico (in relazione ai quali il controllo deve ritenersi in re ipsa) e nemmeno erano stati inseriti nei cataloghi formativi di un qualche ente pubblico;

che il motivo è infondato e va rigettato; secondo il chiaro insegnamento di questa Corte, «in materia di IVA, l'art. 10 cit. stabilisce che sono operazioni esenti le prestazioni educative dell'infanzia e didattiche di ogni tipo ivi incluse, secondo la prassi amministrativa (ris. 24 giugno 2002 n. 205), anche le attività d'insegnamento delle pratiche sportive se sono rese da soggetti riconosciuti oppure da ONLUS. Il riferimento normativo a istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni è evidentemente descrittivo, mirando solo ad affermare il principio generale che tutte le attività didattiche possono beneficiare dell'esenzione dall'IVA, purché poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni. La genericità del riferimento fa sì che esso comprenda i riconoscimenti provenienti non solo dal Ministero della pubblica istruzione, ma anche da altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti (cfr. C. 8977/02 e 13069/11) o da organismi da esse vigilati, come le federazioni sportive che sono organi del CONI, a sua volta sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali» (Cass. n. 8623 del 2012, in motivazione; v. anche Cass. n. 12698 del 2017, che ha ribadito che «I compensi percepiti da un'associazione sportiva a fronte dell'attività didattica svolta sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, n. 20, del d.P.R. n. 633 del 1972, soltanto se tale attività è stata formalmente riconosciuta dagli organi della P.A. competenti nel settore, oppure da organismi da essi vigilati come le federazioni sportive»);

che, quindi, per usufruire dell'agevolazione IVA in esame è sufficiente il formale riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, conseguita ai sensi delle vigenti disposizioni (leggi n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006), nella specie pacificamente ottenuta dalla controricorrente mediante accreditamento da parte della Regione Umbria (ricorso, pag. 3); pertanto, si pone in antitesi al predetto principio la tesi sostenuta nel mezzo in esame dalla difesa erariale, che, peraltro, male interpreta anche la circolare n. 22/E del 18/03/2008, in cui l'Agenzia delle entrate afferma che «il riconoscimento costituisce il requisito essenziale richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale quale discrimine per ricondurre le prestazioni di cui trattasi nell'ambito dell'esenzione dall'IVA o fra quelle imponibili» (pagine 8 e 9), precisando che comunque «sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui

all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.)», in quanto «Nel finanziamento della gestione e dello svolgimento del progetto educativo e didattico è insita, infatti, l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare», costituendo detto finanziamento «riconoscimento per atto concludente della specifica attività didattica e formativa posta in essere» da parte dell'organismo non riconosciuto, consentendo al medesimo, in tal modo, di «soddisfare il requisito di cui all'articolo 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 per fruire del regime di esenzione dall'IVA»;

che il rigetto del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame del secondo, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., lamentando che la CTR aveva posto a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di provare la sussistenza sub specie dei requisiti necessari ai fini dell'applicabilità dell'esenzione in esame;

motivo, peraltro, manifestamente infondato, posto che la CTR ha posto correttamente a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di superare la prova offerta dalla società in ordine al carattere didattico/formativo dei corsi svolti per essere organismo regolarmente riconosciuto ed escluso, sostanzialmente, che gravasse sulla stessa l'onere di fornire una prova assolutamente irrilevante, ovvero l'inserimento dei corsi svolti nei cataloghi formativi degli enti pubblici accreditanti;

che altrettanto superfluo è l'esame del terzo mezzo di cassazione proposto dalla ricorrente, con cui lamenta l'omesso esame di due fatture emesse dalla società contribuente in copie diverse tra loro, una con l'esposizione dell'IVA e l'altra in esenzione; il motivo è peraltro inammissibile per difetto di decisività, avendo la stessa ricorrente dedotto che la società contribuente aveva contabilizzato solo la fattura emessa in regime di esenzione IVA (ricorso, pag. 12);

che, conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, ma non si applica l'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 in quanto soccombente è una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 18/04/2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza